

TAR Palermo 13/01/1999 n. 69

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

In una procedura di gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, in sede di valutazione delle offerte, la prevalenza da attribuire al prezzo più vantaggioso indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre può venire in rilievo solo se i dati siano contrastanti in modo sostanziale, così da rendere incerta la volontà dell'offerente, e non già per un mero errore di scrittura facilmente riscontrabile. In una gara per l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche non può farsi ricorso alla regola, ai sensi dell'art. 72 comma 2 del Regolamento di contabilità di Stato, sulla validità dell'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, allorché il prezzo più vantaggioso comporti un ribasso eccessivo, in quanto è indefettibile presupposto della norma che i due discordanti prezzi si pongano su un piano di congruità tecnica e di ragionevolezza, dal momento che la discordanza che comporta la prevalenza dell'offerta espressa in lettere o più vantaggiosa per l'Amministrazione presuppone una corretta e precisa indicazione dell'offerta sia in cifre che in lettere ma, appunto, discordanti tra loro